

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 19 luglio 1957 concernente i capisezione militari
(del 13 giugno 1958)

L'oggetto in questione, demandato inizialmente alla Commissione della Gestione, venne di poi deferito all'esame della nostra Commissione. Occorre tuttavia rilevare inizialmente, che la commissione della Gestione ha già deliberato sugli articoli « economici » del progetto di legge, così che noi rinunciamo all'esame di tali norme, che d'altronde non sono di nostra specifica competenza.

Per contro sottoponemmo ad un minuzioso vaglio il progetto di decreto che ora ci onoriamo di sottoporre a codesto Gran Consiglio per approvazione, apportandovi una serie di modificazioni d'ordine sia formale sia sostanziale.

Dal punto di vista formale la Commissione vi propone una diversa impostazione dell'intero decreto, ponendo avantutto in chiaro quali siano le precise funzioni del caposezione militare, che dovevansi sino ad oggi dedurre dalle leggi federali in vigore.

La diversa intavolazione di altre norme ci sembra infine dare maggiore chiarezza al testo di legge in esame per renderlo maggiormente organico.

Alcune questioni vogliono tuttavia essere esaminate, per la loro importanza e perchè sia chiarito ogni dubbio.

Sia in Commissione della Gestione come in seno alla nostra Commissione si è lungamente discussa la caratteristica del caposezione militare, funzionario comunale nominato dall'Autorità comunale, la cui attività si svolge però interamente sotto il controllo del Dipartimento militare esclusa ogni interferenza del Comune.

Tuttavia ritenemmo che l'attuale caratteristica di questo funzionario debba essere mantenuta, per rispetto al principio dell'autonomia dei Comuni, per le funzioni specifiche che si manifestano da parte dei capisezione nella sfera comunale, per una maggior comodità del pubblico, non essendo fuor d'opera pensare che nel caso di nomina da parte dello Stato, l'attività in questione possa un giorno o l'altro essere concentrata per circoli o Comuni vicini.

Un altro problema riguarda la partecipazione finanziaria dei Comuni alla spesa del caposezione militare (stipendio, materiale, trasferte). Ritene la Commissione essere nell'interesse stesso del Comune l'aver a disposizione un funzionario che espliciti tali mansioni al quale d'altronde nei Comuni minori vengono normalmente affidate anche altre mansioni, così da giustificare la chiesta partecipazione finanziaria, che d'altronde non fu mai oggetto di contestazione.

Nei grossi Comuni praticamente il problema riveste minore importanza : in virtù dell'onorario minimo e della percentuale sulle tasse militari è possibile coprire l'onere derivante all'ente pubblico comune.

Riprendendo il concetto di una vecchia legge del 1879 e forte dell'esperienza recentemente fatta nei confronti d'un caposezione militare, il Consiglio di Stato propone di inserire nel nuovo progetto legislativo la responsabilità solidale del Comune, sia per l'esazione delle tasse militari sia per il loro riversamento al Cantone. La Commissione, sentito anche il Dipartimento e rilevato come i casi di malversazione o sottrazione siano stati quanto mai sporadici, non ha ritenuto di poter accogliere tale principio e conclude pertanto per il suo stralcio. La

proposta commissionale ci pare logica, ove si consideri che il Comune non ha veste alcuna nell'intervenire nell'attività del caposezione militare, nè nella fase dell'esazione nè in quella del riversamento delle somme incassate allo Stato: privo d'ogni possibilità di controllo, esso non può essere chiamato a rispondere per l'eventuale e quanto mai discutibile colpa in eligendo.

Infatti l'unico rimprovero che potrebbe muoversi al Comune dovrebbe essere quello di aver nominato caposezione militare un cittadino il quale, magari venti anni dopo la nomina, commette delle irregolarità che inizialmente non potevano nemmeno essere immaginate.

Come si è verificato, senza che per questo, a nostro avviso, il Comune possa essere chiamato a rispondere.

In questa tesi ci confortò d'altronde l'unica sentenza finora emessa in materia da un Pretore.

Per contro è pacifico che il Comune risponda per la supplenza del caposezione impedito e prenda i provvedimenti necessari per la conservazione degli atti d'ufficio.

Ci pregiamo pertanto proporvi l'accettazione dell'annesso disegno legislativo.

Per la Commissione della Legislazione :

W. Riva, relatore

Bianchi — Induni — Nessi — Probst
— Tettamanti T. — Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente i capisezione militari

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 luglio 1957 n. 703 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Compiti

Il caposezione militare tiene i controlli, corrisponde con gli uomini soggetti all'obbligo militare e provvede alla esazione delle tasse e delle multe militari a sensi della legislazione federale.

Art. 2.

Nomina

Il caposezione militare è nominato dal Municipio a norma della legge organica comunale.

Modalità

Fra più concorrenti parimenti idonei alla carica è, di regola, data la preferenza a chi riveste un grado militare.

La nomina è subordinata alla ratifica del Dipartimento militare cantonale. Quando motivi gravi lo giustificano, il Dipartimento può negare la ratifica.

Art. 3.

Il Dipartimento militare cantonale è Autorità di vigilanza e di controllo sui caposezioni militari.

**Autorità
di vigilanza
e di controllo**

Art. 4.

Trascorso l'anno di prova o il quadriennio, il caposezione militare resta confermato in carica se non vi si oppongono motivi gravi.

Conferma

Art. 5.

Durante il periodo di nomina il caposezione militare può essere rimosso, con il consenso del Dipartimento militare, solo per motivi gravi.

Revoca

a) da parte del
Municipio

Il Dipartimento militare può imporre al Municipio la revoca del caposezione militare che si dimostra incapace o che manca ai propri doveri.

b) da parte del
Dipartimento

Art. 6.

Al Comune incombe la fornitura del materiale di cancelleria che non sia procurato dal Cantone.

**Obblighi
del Comune**

Il Comune deve rifondere al caposezione militare le spese di trasferta per le convocazioni d'ufficio.

Il Municipio mette a disposizione del caposezione militare l'usciera comunale.

Il Municipio è tenuto ad accertarsi che tutti gli atti di servizio siano conservati dal caposezione militare con la massima cura e diligenza.

Art. 7.

Il caposezione militare è personalmente responsabile verso l'Autorità militare federale e cantonale dell'esercizio delle sue incombenze e della conservazione dei documenti ricevuti in consegna. Egli risponde verso lo Stato per l'esazione delle tasse militari e il loro versamento all'Ufficio cantonale.

**Responsabilità
del caposezione**

Art. 8.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del caposezione militare, il Municipio deve provvedere alla supplenza e informare tempestivamente il Dipartimento militare. In caso di assenza prolungata, il Municipio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari affinché i registri e gli atti d'ufficio siano ritirati e depositati alla sede municipale, in attesa di disposizioni dell'Autorità militare cantonale.

Supplenza

Art. 9.

La retribuzione del caposezione militare incombe al Comune. L'onorario minimo è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza, risultante dal censimento federale in vigore, secondo la seguente tariffa:

Onorario

- a) per i primi 200 abitanti Fr. 0,80 per abitante
- b) per gli ulteriori 200 abitanti Fr. 0,70 per abitante
- c) per gli ulteriori 400 abitanti Fr. 0,60 per abitante
- d) per gli ulteriori 200 abitanti Fr. 0,50 per abitante
- e) per gli abitanti oltre ai 1.000 Fr. 0,40 per abitante.

In ogni caso l'onorario non può essere inferiore ai Fr. 100,—.

Il caposezione riceve, inoltre, l'8 % sull'incasso delle tasse militari, riservati i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 10.

Trattenuta della percentuale

L'8 % sull'incasso delle tasse militari resta al Comune quando la funzione del caposezione militare è prevista nell'organico comunale, con un onorario almeno pari a quello stabilito nell'articolo precedente.

Art. 11.

Contributo dello Stato

Lo Stato versa ai Comuni il 30 % dell'onorario minimo previsto nell'art. 9, ritenuto un minimo per Comune di Fr. 50,— e un massimo di Fr. 500,—.

Ai Comuni montani e rurali che si trovano in situazione disagiata, tenuto conto del moltiplicatore d'imposta e di ogni altra condizione, questo contributo, su loro istanza e con decisione del Consiglio di Stato, può essere aumentato fino al 50 %, ritenuto il sussidio massimo complessivo di Fr. 500,—.

Qualora più Comuni di situazione disagiata si riuniscano in consorzio per la nomina di un caposezione militare unico, l'onorario è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati. In tal caso lo Stato versa il 50 % dell'onorario minimo.

Art. 12.

Ricorso

Agli interessati è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione :

- a) contro le risoluzioni dipartimentali di cui all'art. 2 cpv. 3 e all'art. 5 cpv. 2, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente;
- b) contro le risoluzioni municipali di cui all'art. 4, secondo le norme della legge per le cause di amministrativo semplice.

Art. 13.

Disposizioni abrogative

E' abrogato il decreto legislativo concernente la nomina e l'onorario dei capisezione militari, del 15 dicembre 1947, il decreto legislativo del 29 settembre 1879 circa la necessità di ritenere responsabili le Municipalità dei versamenti di tutte le tasse e multe esatte dai rispettivi funzionari militari comunali, nonché le norme contrarie e incompatibili contenute nei regolamenti comunali.

Art. 14.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore, con effetto retroattivo, a contare dal 1. gennaio 1958.